

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
597/2017/R/EEL

Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

3 agosto 2017

Premessa

Con la deliberazione 3 marzo, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel) l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per riformare gli aspetti riguardanti la prestazione delle garanzie connesse al servizio di trasporto disciplinata nell'ambito del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica adottato con deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/15), in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del 31 gennaio 2017.

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti in merito a tale riforma, con l'obiettivo di rivedere la disciplina delle garanzie per il servizio di trasporto in ottemperanza alle citate sentenze, ivi inclusi i meccanismi di reintegrazione dei crediti irrecuperabili.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte **entro e non oltre il 15 settembre 2017**.*

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta, ai seguenti indirizzi:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia

Unità Efficienza nel Consumo

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.608

fax 02.655.65.265

sito internet: www.autorita.energia.it

e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione.....	4
1.1	Riforma delle garanzie e della fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica: codice di rete e successivo contenzioso	4
1.2	Impatti sull'assetto della gestione degli oneri generali di sistema	6
2	Inquadramento e orientamenti in merito alla riforma.....	9
2.1	Sintesi delle disposizioni contenute nel Codice	9
2.2	Gestione distinta degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi di rete: criteri generali.....	12
3	Riforma della gestione delle garanzie inerenti i corrispettivi di rete (garanzia prevalente).....	15
3.1	Dimensionamento della garanzia "prevalente" ai fini dell'accesso al servizio	16
3.2	Meccanismi premianti	16
3.3	Verifica della puntualità dei pagamenti.....	17
4	Riforma della gestione delle garanzie inerenti gli oneri generali di sistema (garanzia complementare).....	17
4.1	Garanzie "complementari": forme ammesse.....	17
4.2	Gestione delle garanzie "complementari" per le forme tradizionali	18
4.3	Gestione delle garanzie "complementari" per le forme reputazionali	20
5	Meccanismo di reintegrazione del gettito anticipato dalle imprese distributrici a copertura agli oneri generali di sistema.....	20
5.1	Criteri generali per la definizione del meccanismo di reintegrazione.....	20
5.2	Meccanismo di reintegrazione.....	21
5.3	Quantificazione dell'ammontare di reintegrazione	22
5.4	Modalità di recupero degli oneri altrimenti non recuperabili.....	24
6	Analisi delle determinazioni della soluzione prospettata	25
6.1	Impatto sul dimensionamento delle garanzie	25
7	Tempi di applicazione e disposizioni transitorie.....	27
7.1	Determinazione e gestione della garanzia "prevalente" e della garanzia complementare e del meccanismo di reintegrazione.....	27
7.2	Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dagli utenti del trasporto successivamente alla deliberazione 109/2017/R/eel.....	29

1 Introduzione

1.1 Riforma delle garanzie e della fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica: codice di rete e successivo contenzioso

1.1.1 L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha avviato da tempo un complesso e graduale percorso di riforma della regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica (trasmissione e distribuzione), finalizzato all'introduzione di un apposito codice di rete (di seguito anche: Codice) che assicuri l'omogeneità e l'uniformità del contenuto delle condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto¹ (di seguito anche: utenti). Ciò al fine di conseguire la massima neutralità e trasparenza nell'accesso al sistema in coerenza con le finalità procompetitive e di efficienza del servizio sancite dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1.1.2 Nell'ambito del predetto percorso di riforma, l'intervento dell'Autorità si è dapprima concentrato sulle tematiche delle garanzie contrattuali e della fatturazione dei corrispettivi connessi con il servizio di trasporto. Ciò anche a fronte di numerose segnalazioni da parte degli utenti che lamentavano una situazione di crescente sofferenza economico-finanziaria, dovuta, da un lato, all'incremento del fenomeno della morosità dei clienti finali e, dall'altro lato, alla consolidata prassi contrattuale delle imprese distributrici di prevedere tempi ritenuti ristretti di pagamento unitamente a onerose garanzie; tale aspetto di criticità si acuiva, secondo gli utenti, a causa del crescente aumento delle componenti tariffarie a copertura dei c.d. oneri generali di sistema, ma soprattutto indipendentemente dai livelli dei corrispettivi attinenti ai servizi di rete.

1.1.3 Pertanto, al fine di conciliare le due contrapposte esigenze, da un lato, di mitigare gli oneri per gli utenti, consentendo quindi la massima partecipazione al mercato *retail* dell'energia, e, dall'altro lato, coprire i gestori di rete e (più in generale) il "sistema stesso" dal rischio del mancato pagamento, rispettivamente, dei corrispettivi di trasporto e delle componenti a copertura degli oneri di sistema, l'Autorità, con il Codice, è intervenuta:

- a regolare le modalità di fatturazione e i tempi di pagamento riconoscendo all'utente tempi di pagamento più estesi rispetto alla prassi contrattuale in essere sino a quel momento;
- a definire una nuova regolazione delle garanzie che contempla, oltre che nuove forme di garanzia più facilmente accessibili anche a utenti di limitate

¹ Cui, gergalmente, è comune riferirsi come "venditori". Più propriamente sono i soggetti che "usano" il sistema per conto di altri soggetti, tipicamente clienti finali: di norma si tratta delle parti venditrici di contratti di somministrazione con clienti finali che necessitano di usare la rete elettrica al fine di adempiere ai propri obblighi di consegna continuativa del bene (e quindi garantire l'esecuzione fisica del relativo contratto di somministrazione).

dimensioni, anche criteri di dimensionamento delle garanzie medesime che ne commisurano l'importo a un periodo di tempo ridotto rispetto alla potenziale esposizione effettiva dell'impresa distributrice in caso di inadempimento dell'utente (quest'ultima misura crea una situazione di rischio per l'impresa distributrice che potrebbe non trovare adeguato completo riconoscimento nell'attuale regime tariffario)².

1.1.4 Ciononostante, molti operatori hanno impugnato il Codice – e ancor prima, le disposizioni transitorie introdotte con la deliberazione 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 612/13) – lamentando una persistente onerosità, ritenuta non giustificata, con particolare riferimento al criterio che dimensiona le garanzie da prestare non solo sui corrispettivi di trasporto in senso stretto, ma anche sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

1.1.5 Come noto, in esito al contenzioso così formatosi, il Consiglio di Stato con sentenza 24 maggio 2016, n. 2182 (di seguito: sentenza 2182/2016) e il Tar Lombardia con sentenze 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243 e 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017), hanno accolto alcune censure degli operatori, rispettivamente, avverso la deliberazione 612/13 e il Codice. In estrema sintesi, il giudice amministrativo, con le predette pronunce, ha stabilito che:

- la legge individuerebbe i soggetti passivi dell'imposizione degli oneri generali di sistema nei clienti finali e non gli utenti del trasporto;
- sugli utenti graverebbe invece l'obbligo, posto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 3 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99) di riscuotere (direttamente o indirettamente) gli oneri generali dai clienti finali e versarli all'impresa distributrice;
- l'Autorità non avrebbe alcun potere di regolamentare (eterointegrando) i contratti di trasporto mediante un sistema di garanzie (connesso a clausole risolutive espresse) che trasferisca sull'utente il rischio del mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali da parte dei clienti finali;
- tali profili (di gestione del rischio dell'inadempimento del cliente finale) sono rimessi pertanto all'autonomia negoziale delle parti (impresa distributrice e utente del trasporto);
- per contro, il potere dell'Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra, sussisterebbe limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai clienti finali.

² Al riguardo, come chiarito nella deliberazione 11 dicembre 2015, 609/2015/R/eel, laddove si verificano situazioni (da ritenersi eccezionali) in cui la disciplina tariffaria si rivelasse effettivamente inadeguata rispetto a situazioni di sofferenza dell'impresa distributrice, l'Autorità adotterà apposite *"misure di ulteriore copertura, eventualmente mutuando le soluzioni individuate per i servizi di ultima istanza; ciò ovviamente a condizione che l'impresa distributrice dimostri di aver tenuto comportamenti efficienti nella gestione del credito, ponendo in essere, con la dovuta diligenza, tutte le possibili azioni di tutela che gli strumenti a disposizione, compresi quelli contrattuali e regolatori, le consentono"*.

1.1.6 Con la deliberazione 109/2017/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per la riforma del Codice in ottemperanza ai principi sopra richiamati, i quali hanno un impatto notevole sull’assetto vigente in tema di gestione ed esazione degli oneri generali di sistema. Infatti:

- a) da un lato, le pronunce del giudice amministrativo hanno riconosciuto corretta l’interpretazione del decreto legislativo 79/99 secondo cui l’esazione del gettito funzionale alla copertura degli oneri generali di sistema avviene mediante un incremento del corrispettivo tariffario per l’accesso alla rete, fatturato dall’impresa distributrice all’utente e da questo ribaltato al cliente finale ; in tal modo, continua a trovare validità la regolazione dell’Autorità prevista dal TIT e dallo stesso Codice in materia di fatturazione (regolazione peraltro mai impugnata) che attuano tale sistema di esazione;
- b) dall’altro lato, tuttavia, in conseguenza delle richiamate decisioni giudiziali, l’Autorità, pur essendo il soggetto, disciplinante, per legge il disegno dell’esazione del sistema degli oneri generali, non sarebbe più in grado di adottare misure efficaci che assicurino l’effettività della predetta esazione; in altre parole, non essendo più titolata a intervenire nei rapporti tra esercente il servizio di trasporto e il suo utente limitatamente al fine di garantire il pagamento da parte di quest’ultimo degli oneri fatturati ma non riscossi, l’Autorità non è più in grado di assicurare la raccolta dei corrispettivi per prestazioni di natura parafiscale – destinate al finanziamento di attività di interesse generale – dovuti ma non effettivamente incassati.

1.2 Impatti sull’assetto della gestione degli oneri generali di sistema

1.2.1 L’aspetto evidenziato alla lettera b) del precedente paragrafo 1.1.6 viene ad assumere particolare rilievo in quanto introduce un nuovo elemento di profonda criticità nell’intero assetto degli oneri generali del sistema elettrico, assetto che viene privato di un adeguato sistema di rimedi nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta indiretta spontaneamente non adempia all’obbligo di pagamento. Come detto sopra, infatti, gli oneri generali sono costruiti dal legislatore come maggiorazioni alla tariffa di accesso alla rete e, quindi, la loro esazione poteva essere garantita dall’Autorità solo nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri di regolazione dei servizi di rete (l’Autorità, infatti, non ha poteri di agire direttamente nei confronti dei clienti finali che non versano gli oneri generali, né vi sono, attualmente, altri soggetti pubblici competenti a farlo).

1.2.2 In tale contesto, quindi, oltre all’esigenza di modificare la regolazione del Codice in coerenza coi principi e coi limiti posti dal giudice amministrativo, emerge un problema più generale e urgente connesso con un sistema impositivo (qual è ormai quello degli oneri generali di sistema) che diviene “fragile” in quanto agevolmente eludibile dai soggetti passivi di imposta, senza

il timore di conseguenze effettive. Tale situazione rischia di incentivare comportamenti opportunistici e abusivi con potenziali conseguenze particolarmente gravi per le attività finanziate dal gettito degli oneri generali di sistema. L'Autorità, per converso, ha già pubblicamente indicato nei mesi scorsi che soluzioni analoghe a quelle implementate, in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per la riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (di seguito: canone RAI) potrebbero prevenire le suddette criticità.

- 1.2.3 In tale situazione, pertanto, l'Autorità ritiene che sia necessaria anche un'azione a livello legislativo, volta a riformare l'intero assetto degli oneri generali mediante opportune modifiche dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99.
- 1.2.4 Una tale riforma, potrebbe essere coerente con le sentenze del giudice amministrativo, secondo cui soggetto passivo di imposta sarebbe il cliente finale e non l'utente, non configurando più le componenti a copertura degli oneri generali di sistema come maggiorazioni alle tariffe di accesso alla rete ma, al più, come componenti autonome eventualmente da riscuotere presso il cliente finale a opera dell'utente (che ne versa direttamente l'incassato sugli attuali conti istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – di seguito: la Cassa o CSEA). In tale prospettiva, l'Autorità potrebbe continuare a svolgere una funzione di regolazione delle modalità di gestione ed esazione degli oneri, ma dovrebbero essere individuate procedure *ad hoc* in caso di inadempimento del singolo cliente finale, eventualmente coinvolgendo appositi soggetti pubblici che hanno già competenze nel settore della riscossione coattiva delle imposte (secondo modalità che possono trovare un suggestivo parallelismo nella recente disciplina di gestione della riscossione del canone RAI come implementate nel settore).
- 1.2.5 L'Autorità intende quindi sensibilizzare le istituzioni competenti, eventualmente anche mediante segnalazioni al Governo e al Parlamento, al fine di promuovere una riforma legislativa dell'intero assetto degli oneri generali di sistema nei termini sopra abbozzati. Una tale riforma, indipendentemente dai suoi contenuti concreti, dovrà certamente consentire di gestire in modo differente e autonomo:
- da un lato, la regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica (in senso stretto), compresa quindi la determinazione dei relativi corrispettivi, i relativi tempi di pagamento e le misure di tutela del relativo credito;
 - dall'altro lato, la disciplina degli oneri generali di sistema, comprese quindi le modalità di esazione e gli strumenti di tutela del credito dovuto in caso di inadempimento da parte dei soggetti passivi.
- 1.2.6 La predetta riforma legislativa, e le ricadute in termini di netta distinzione tra corrispettivi di trasporto in senso stretto e oneri generali di sistema, costituisce

l'orizzonte entro il quale si deve collocare anche l'intervento di revisione del Codice, oggetto del procedimento avviato con la richiamata deliberazione 109/2017/R/eel.

- 1.2.7 In altre parole, le modifiche al Codice che l'Autorità, a chiusura del predetto procedimento, deve adottare in ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo sopra richiamate, non possono non tenere conto della necessità della sopra prospettata riforma legislativa. Conseguentemente, la disciplina che l'Autorità intende adottare in prima applicazione, oltre ad avere natura transitoria (da applicare cioè nelle more della prospettata riforma legislativa), dovrà essere coerente con il principio di netta separazione tra le modalità di gestione dei corrispettivi di trasporto in senso stretto e le modalità di gestione ed esazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.
- 1.2.8 Tale principio, di netta separazione delle modalità di riscossione dei corrispettivi di trasporto in senso stretto e degli oneri di sistema, oltre a essere elemento caratterizzante la nuova riforma legislativa, risulta già compatibile con l'attuale assetto legislativo atteso che nulla vieta all'Autorità di prevedere due diverse discipline per tali profili. Infatti, benché gli oneri di sistema siano strutturalmente concepiti dal legislatore come maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto in senso stretto, essi sono – quanto alla loro natura giuridica – pur sempre delle imposte indirette e, quindi, le modalità di loro riscossione (comprehensive in particolare dei rimedi di tutela del relativo credito) può seguire tempi e modalità differenti, laddove ciò sia coerente con esigenze meritevoli di tutela.
- 1.2.9 Il fatto che, sino a oggi, le modalità di riscossione dei corrispettivi di trasporto e degli oneri fossero identiche (specie sotto il profilo della fatturazione e delle garanzie da versare) rispondeva a un'esigenza di semplicità, giustificata anche dall'assunto che l'Autorità disponesse dei medesimi poteri di regolazione per quanto riguarda le misure di tutela dei corrispondenti crediti, nonché dall'entità di tali oneri che ne giustificavano l'assimilazione a maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto, ma la cui incidenza è oggi più che raddoppiata rispetto a questi. Poiché l'assunto della coincidenza di poteri dell'Autorità sopra richiamata, come visto, è stato ritenuto infondato dal giudice amministrativo, che ha sancito l'incompetenza dell'Autorità a regolare tali profili per quanto riguarda gli oneri generali non incassati dagli utenti del trasporto, viene meno quel presupposto che giustificava un trattamento omogeneo delle componenti a copertura degli oneri di sistema e dei corrispettivi di trasporto in senso stretto.
- 1.2.10 Pertanto, gli orientamenti che di seguito si illustrano in tema di garanzie contrattuali, si basano sulla necessità di prevedere distinte discipline relative alle garanzie, da un lato, dei corrispettivi del servizio di trasporto in senso stretto e, dall'altro lato, alle componenti a copertura degli oneri generali di

sistema.

- 1.2.11 Tale impostazione, oltre a essere coerente con l'orizzonte di riforma legislativa sopra descritto, consente anche di poter predisporre una regolazione più adeguata alle differenti esigenze di tutela sottese a queste due aree tematiche e dal diverso bilanciamento di interessi che l'Autorità è tenuta a compiere.

SI Osservazioni in merito alla soluzione transitoria

- *Si condivide l'orientamento di prevedere fin da subito distinte discipline relative alle garanzie, da un lato, dei corrispettivi del servizio di trasporto e, dall'altro, delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema?*

2 Inquadramento e orientamenti in merito alla riforma

2.1 Sintesi delle disposizioni contenute nel Codice

- 2.1.1 La deliberazione 268/15 ha disciplinato i seguenti aspetti del Codice:
- a) le garanzie per l'accesso al servizio di trasporto, individuando le forme ammesse e la loro gestione;
 - b) le modalità per la gestione del contratto di trasporto nei casi di inadempimento da parte dell'utente del trasporto (o utente);
 - c) la fatturazione del servizio e i relativi pagamenti.
- 2.1.2 Il raggiungimento del contemperamento delle finalità descritte nel precedente capitolo è risultato preminente ai fini della determinazione del dimensionamento dell'importo delle garanzie (GAR), nonché dell'individuazione delle misure preposte per l'accesso e il mantenimento del giudizio di merito creditizio (attraverso il *rating* creditizio o la *parent company guarantee*) in luogo all'obbligo di versamento di garanzie pecuniarie tradizionali.
- 2.1.3 Con riferimento al primo aspetto di cui al punto 2.1.2, l'importo GAR, ai sensi di quanto stabilito dal Codice, è dimensionato in base ai corrispettivi derivanti della stima di 3 (tre) mesi (circa) di erogazione del servizio, laddove, tuttavia, l'esposizione potenziale massima dell'impresa distributrice verso l'utente risulta pari a circa il doppio, ovvero in base a 6 (sei) mesi (circa) di erogazione del servizio³.
- 2.1.4 La scelta di dimensionare l'ammontare delle garanzie a un livello inferiore a quello corrispondente all'esposizione potenziale massima dell'impresa

³ I tempi sono valutati in considerazione di tutte le tempistiche necessarie alle azioni che l'impresa distributrice è tenuta a effettuare per giungere alla risoluzione del contratto e alla conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, con particolare riferimento alle disposizioni in merito alla riduzione dei tempi così come implementata dalla deliberazione 109/2017/R/eel.

distributrice è stata effettuata anche in considerazione dell'entità degli importi pagati dal venditore per il totale del servizio di trasporto (di cui la quota degli oneri generali attualmente ammonta all'ordine del 70% del fatturato) e, quindi, dell'esigenza di evitare di introdurre condizioni troppo onerose per la partecipazione al mercato, soprattutto per utenti di piccola dimensione.

- 2.1.5 In tale ottica, con il Codice si sono altresì introdotte alcune flessibilità in tema di accesso e mantenimento del giudizio di merito creditizio (secondo aspetto di cui al punto 2.1.2), precedentemente non previste nelle prassi adottate dalle imprese distributrici. Nel dettaglio, al fine di ridurre l'onerosità degli strumenti di garanzia, è stato allargato il novero delle agenzie ammesse a fornire il *rating* creditizio, con possibilità di attestazione del giudizio di *rating* creditizio ad opera di una delle agenzie registrate o certificate ESMA.
- 2.1.6 Al contempo l'Autorità ha condizionato l'accesso al *rating* creditizio e alla *parent company guarantee* al rispetto di condizioni puntuali stringenti, compensative del maggiore rischio implicito di tali forme di garanzia, sul presupposto che le stesse non potessero essere equiparate, dal punto di vista della sicurezza del sistema, alla fideiussione bancaria e assicurativa o, ancora, al deposito cauzionale. In particolare tra queste rientrano condizioni specifiche attinenti la puntualità dei pagamenti e l'obbligo, per gli utenti, di versare un corrispettivo – per l'accesso alle richiamate forme di garanzia – disciplinato ai sensi del paragrafo 4.9 dell'Allegato B (di seguito: *fee*) che va considerato come elemento di ulteriore garanzia, di natura mutualistica, che rafforza e completa le due sopra richiamate (*rating* creditizio e *parent company guarantee*).
- 2.1.7 Ai fini della trattazione della revisione della disciplina illustrata nel presente documento per la consultazione, si riporta di seguito uno schema delle previsioni contenute nel Codice evidenziando altresì le recenti modifiche introdotte con la deliberazione 109/2017/R/eel in ottemperanza alle richiamate sentenze dei giudici amministrativi.
- 2.1.8 L'Allegato B al Codice prevede:
- in relazione alle forme di garanzia ammesse:
 - la possibilità per gli utenti di ricorso al *rating* creditizio o alla *parent company guarantee*, oltre che alle forme di garanzia pecuniaria tradizionalmente previste – fideiussione bancaria o assicurativa o, ancora, il deposito cauzionale;
 - che l'accesso e/o il mantenimento al *rating* creditizio e alla *parent company guarantee* siano subordinati a una verifica di regolarità nei pagamenti da parte dell'utente e al pagamento della *fee*;
 - in tema di quantificazione e adeguamento periodico delle garanzie che:
 - la fideiussione e il deposito cauzionale siano dimensionati considerando unitariamente i corrispettivi di rete (distribuzione,

trasmissione e misura), gli oneri generali, le ulteriori componenti e imposte; in particolare l'importo complessivo è posto pari alla stima di 3 (tre) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente (*GAR*);

- l'impresa distributrice periodicamente (trimestralmente per le imprese distributrici con più di 100.000 punti di prelievo o semestralmente per quelle con meno di 100.000 punti di prelievo) verifichi l'adeguato dimensionamento delle garanzie prestate dall'utente rispetto al portafoglio clienti dello stesso utente (di seguito: verifica della capienza): l'importo della garanzia è adeguato in aumento/diminuzione qualora l'importo effettivamente prestato risulti inferiore/superiore almeno del 20% rispetto all'importo risultante dalla verifica;
- in materia di monitoraggio della puntualità dei pagamenti da parte dell'utente che:
 - l'impresa distributrice monitori, in ciascun semestre dell'anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nel medesimo semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente;
 - siano esclusi i ritardi di pagamento non imputabili all'utente, per cui il medesimo ne abbia contestato l'importo o qualora il ritardo non superi il margine di tolleranza definito dalla seguente formula:

$$IMP_i * \frac{G_i}{30} < 0,05 * GAR;$$

- in tema di trattazione delle garanzie a seguito di reiterati ritardati pagamenti che:
 - l'impresa distributrice possa richiedere una integrazione della garanzia versata fino a un livello massimo pari alla stima di 5 (cinque) mesi di erogazione del servizio, qualora l'utente abbia prestato una garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa o, ancora, deposito cauzionale;
 - l'utente perda titolo a ricorrere al *rating* creditizio e alla *parent company guarantee* e sia tenuto a presentare una garanzia in una delle forme tradizionali (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) entro quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi oggetto di ritardo;
- in relazione alla gestione delle garanzie a seguito dell'inadempimento dell'utente alle proprie obbligazioni di pagamento, che:
 - in caso di persistente mancato pagamento a valle delle azioni di sollecito e di diffida dell'impresa distributrice, quest'ultima proceda a escutere la garanzia prestata e a richiederne la ricostituzione, qualora l'utente abbia prestato una garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, o, ancora deposito cauzionale; qualora l'utente

non provveda alla reintegrazione delle garanzie, l'impresa distributrice procede a risolvere il contratto, con le modalità previste;

- nel caso l'utente fosse stato ammesso al *rating* creditizio o alla *parent company guarantee*, l'impresa distributrice proceda a risolvere il contratto di trasporto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia;

- con riferimento, infine, ai termini di pagamento delle fatture:

- è posto in capo all'utente l'obbligo di provvedere al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.

2.1.9 Con la deliberazione 109/2017/R/eel, in considerazione della sentenza del TAR sul dimensionamento delle garanzie per la quota-parte riferita agli oneri di sistema "incassata", si è stabilito, transitoriamente, un criterio di stima di tale grandezza definito sulla base del livello di "*unpaid ratio*". La valorizzazione di tale elemento di stima, nell'ambito del procedimento, è stata fatta assumendo la media dei valori degli anni 2015 e 2016, in via cautelativa, nell'area centro-sud, caratterizzata da un più alto fenomeno di mancato pagamento, in base ai dati a disposizione dell'Autorità⁴. La conseguente riduzione del livello GAR per la quota-parte riferita agli oneri di sistema è stata stabilita in termini percentuali, a un valore pari al 4,9%.

2.1.10 Con la medesima deliberazione, l'importo della garanzia (per tutte le voci ricomprese nella fattura di trasporto) è stato ulteriormente ridotto di un valore pari al 5,6%⁵, determinato sulla base della riduzione del numero di giorni necessari alla risoluzione dei contratti di trasporto e dispacciamento in caso di inadempimento dell'utente in esito alle disposizioni introdotte con la deliberazione 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel successivamente all'approvazione del Codice. In relazione agli oneri generali si è pertanto giunti a una riduzione complessiva dello 10,5% rispetto all'importo da prestare.

2.1.11 La deliberazione 109/2017/R/eel ha altresì previsto l'introduzione di meccanismi volti a riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione agli operatori, sia utenti che imprese di distribuzione, rispetto all'eventuale mancato incasso degli oneri generali che tenga anche conto delle modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già presenti nel contesto regolatorio o recuperati attraverso i contratti sottoscritti nel mercato libero.

2.2 Gestione distinta degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi di rete: criteri generali

2.2.1 Gli orientamenti di seguito riportati si basano, in coerenza con quanto indicato nel Capitolo 1, sul presupposto di effettuare una netta distinzione tra le

⁴ Ovvero le informazioni relative all'*unpaid ratio* comunicato dagli operatori del mercato libero nell'ambito delle raccolte dati funzionali alla definizione dei prezzi e delle componenti relative all'attività di commercializzazione del servizio di vendita di energia elettrica.

⁵ Convenzionalmente si è supposto come un periodo di 3 (tre) mesi è pari a 90 gg.

modalità di gestione delle garanzie prestate dall'utente a copertura dei corrispettivi di rete e quelle a copertura degli oneri generali di sistema, sia in termini di determinazione e aggiornamento delle garanzie, nonché relativamente alla loro escussione e reintegrazione in caso di inadempimento dell'utente.

2.2.2 Tale distinzione permette, da un lato, di tenere maggiormente in considerazione come i corrispettivi di rete sono preposti alla copertura di obbligazioni di pagamento proprie dell'utente verso l'impresa distributrice, e in ultima analisi del sistema elettrico e, dall'altro lato, di definire una gestione degli oneri generali, preposti al finanziamento delle diverse e specifiche attività di interesse generale, nelle more della prospettata riforma legislativa soprarichiamata.

2.2.3 Nel dettaglio, tale gestione distinta dovrebbe portare a prevedere che:

- le garanzie prestate a copertura delle obbligazioni di pagamento inerenti i corrispettivi di rete nonché le ulteriori componenti diverse dagli oneri generali siano “prevalenti” ai fini dell'accesso al servizio, in forza dell'essenzialità e imprescindibilità dell'erogazione di tali servizi di sistema per l'esecuzione del contratto di fornitura e debbano essere determinate in modo tale da garantire interamente la copertura dell'esposizione dell'impresa distributrice, ferma restando la sua condotta efficiente nella gestione degli eventuali inadempimenti;
- le garanzie prestate a copertura degli oneri generali di sistema si prefigurino come “complementari” e siano determinate, in linea con quanto previsto dalla deliberazione 109/2017/R/eel, sulla base degli oneri generali normalmente riscossi dagli operatori.

2.2.4 In entrambi i casi (prevalenti e complementari) dovrebbe essere comunque mantenuto l'incentivo per l'utente a una gestione efficiente del proprio credito, prevedendo meccanismi premianti per gli utenti “virtuosi” nell'adempiere alle obbligazioni di pagamento. I suddetti meccanismi sarebbero finalizzati a ridurre il livello delle garanzie per tali utenti “virtuosi”, al fine di contenerne, per quanto possibile, il costo e, relativamente alla parte degli oneri generali, avrebbero altresì la finalità di assicurare un livello minimo di raccolta per la copertura del gettito necessario derivante dai suddetti oneri.

2.2.5 Infine, sarebbe mantenuto sulle imprese distributrici l'obbligo di corrispondere gli oneri a CSEA e al GSE. Tuttavia, anche al fine di ridurre il rischio, finanziario ed economico, in capo alle imprese distributrici derivante dalla mancata corresponsione degli oneri generali da parte degli utenti, si intende definire un limite minimo che verrà definito, in prima applicazione, nell'intervallo tra il 90% e il 95% degli importi fatturati, che le suddette imprese sono tenute a versare qualora quanto versato dagli utenti risulti non maggiore a tale percentuale. Nel resto del documento tale percentuale è

indicata come “*targeting*” di raccolta del gettito complessivo derivante dagli oneri generali.

- 2.2.6 Qualora quanto raccolto non garantisca, il gettito necessario al finanziamento delle attività di interesse generale cui sono destinati gli oneri generali è orientamento dell’Autorità prevederne la copertura attraverso l’adeguamento delle preposte componenti tariffarie.
- 2.2.7 Eventuali squilibri in capo alle imprese distributrici, nei casi di anticipo del gettito relativo agli oneri generali (in quanto non riscosso dagli utenti) fino a concorrenza del livello *targeting* individuato, sarebbero garantiti nell’ambito di un apposito meccanismo di reintegrazione che l’Autorità intende introdurre. L’ammissibilità al suddetto meccanismo dovrà, tuttavia, essere condizionata da un comportamento efficiente da parte delle stesse imprese distributrici ai fini del contenimento della loro esposizione.
- 2.2.8 Nel prosieguo sono illustrati gli elementi fondamentali del nuovo assetto che si intende raggiungere; in particolare nel Capitolo 3 sono delineati, sulla base della normativa vigente in materia, le modifiche che l’Autorità intende apportare alla disciplina del Codice concernente le condizioni di accesso al servizio di trasporto per la parte delle garanzie “prevalenti” a copertura dei pagamenti inerenti i corrispettivi di rete; nel Capitolo 4 sono illustrati gli orientamenti dell’Autorità relativamente alla gestione delle garanzie “complementari” inerenti gli oneri generali, definiti tenuto conto anche della necessità di convergere verso l’eventuale riforma del sistema di esazione del gettito degli oneri generali. Nel Capitolo 5 si illustra il meccanismo disegnato al fine di reintegrare i crediti non altrimenti recuperabili delle imprese distributrici a fronte delle nuove modalità di versamento a CSEA e al GSE degli oneri generali.
- 2.2.9 Prima di procedere, si ritiene opportuno compiere una precisazione con riferimento specifico agli orientamenti (contenuti nel Capitolo 4) in tema di garanzie a copertura degli oneri generali di sistema. Tale disciplina, come già detto, si colloca all’interno del più ampio orizzonte descritto al Capitolo 1 e, nelle more della realizzazione della citata riforma legislativa degli oneri generali, intende dare ottemperanza alle decisioni del giudice in coerenza coi criteri già prefigurati nella deliberazione 109/2017/R/eel. In tale prospettiva, come già chiarito nella suddetta deliberazione, ciò comporta, in primo luogo, che la regolazione oggetto dei seguenti orientamenti, dovendo trovare applicazione generale, sarà caratterizzata da importi da versare a titolo di garanzia determinati in base a una valorizzazione standard rispetto a quanto effettivamente il singolo utente riesce a riscuotere dal proprio cliente in termini di oneri generali fatturati. Tale valorizzazione standard degli oneri “incassabili” è insita nel meccanismo, prospettato dai medesimi giudici, che determini, ex ante, un importo relativo a somme che saranno, per definizione,

riscosse solo in un momento successivo.

2.2.10 Tuttavia, il potenziale disagio che al singolo operatore può derivare da una valorizzazione standardizzata (qualora non adeguata rispetto a quanto effettivamente incassato di volta in volta) trova un adeguato e importante contrappeso, di cui il medesimo operatore può beneficiare, nel fatto che, comunque, la disciplina dell'Autorità dovrà essere applicata dall'impresa distributrice la quale, pertanto, fintanto che avrà vigore la disciplina transitoria dell'Autorità, non potrà invocare nei rapporti con il proprio utente il contenuto delle precedenti clausole negoziali praticate nella sua pregressa prassi contrattuale.

2.2.11 Sul punto, infatti, appare opportuno ricordare che, come chiarito recentemente dal giudice ordinario, in alcune pronunce, emesse in sede cautelare, nell'ambito di contenziosi tra un'impresa distributrice e un utente che aveva ottenuto dal giudice amministrativo la sospensione (nei suoi esclusivi confronti) degli effetti delle disposizioni transitorie stabilite dalla deliberazione 109/2017/R/eel⁶, la regolazione adottata dall'Autorità (dapprima col Codice e poi con la deliberazione 109/2017/R/eel) è intervenuta su relazioni contrattuali da tempo consolidate nell'ambito delle condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici, le quali condizioni, in tema di oneri generali di sistema, già prevedono, unitamente all'obbligo dell'utente di versare gli oneri generali fatturati (e non incassati) anche l'obbligo di versare garanzie commisurate agli oneri fatturati (e non incassati). Pertanto, in assenza di una regolazione dell'Autorità in tema di oneri generali di sistema, devono ritenersi ripristinate interamente quelle precedenti prassi contrattuali⁷.

S2 Osservazioni generali

- *Si condivide l'orientamento volto a separare le garanzie versate a copertura dei servizi di rete da quelle inerenti gli oneri generali?*
- *Quale valore dell'intervallo indicato per la fissazione della percentuale targeting di raccolta potrebbe essere ritenuto congruo?*

3 Riforma della gestione delle garanzie inerenti i corrispettivi di rete (garanzia prevalente)

⁶ È noto, infatti, che di regola le ordinanze cautelari hanno efficacia provvisoria e interinale solo *inter partes*, tanto più che, nel caso di specie, il giudice amministrativo aveva motivato la concessione della misura cautelare solo sulla base della particolare situazione di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa ricorrente.

⁷ Sul punto, e per completezza, giova anche ricordare che nelle citate pronunce, il giudice di merito ha altresì escluso che tali prassi contrattuali configurino abusi di posizione dominante da parte delle imprese distributrici.

3.1 Dimensionamento della garanzia “prevalente” ai fini dell’accesso al servizio

- 3.1.1 L’Autorità ritiene che la garanzia da prestare considerando esclusivamente le componenti attinenti il servizio di rete, le altre ulteriori componenti diverse dagli oneri generali e le relative imposte, rivesta carattere di “prevalenza” e sia fondata sui poteri attribuiti all’Autorità ai sensi dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), della legge 481/95 di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, come confermato ormai dalla giurisprudenza formatasi sui provvedimenti dell’Autorità.
- 3.1.2 Alla luce di ciò, si intende stabilire che l’importo della garanzia “prevalente” (*Gar_{rete}*) sia dimensionato in considerazione dell’intera esposizione dell’impresa distributrice e, quindi, sia posto pari alla stima delle componenti di costo dei servizi di rete per 6 (sei) mesi di erogazione del servizio. L’importo così determinato dovrà tener conto di una riduzione dell’5,6% in coerenza con quanto previsto al punto 4 lettera a) della deliberazione 109/2017/R/eel⁸.
- 3.1.3 Sotto il profilo dell’adeguamento della garanzia, al fine di assicurare una maggiore copertura dell’esposizione dell’impresa distributrice, in sede di verifica della capienza, si intende altresì prevedere di adeguare l’importo della garanzia qualora quello effettivo – nella disponibilità dell’impresa distributrice – risulti inferiore del 10% del dovuto, anziché del 20% attualmente previsto.

3.2 Meccanismi premianti

- 3.2.1 Anche alla luce del dimensionamento della garanzia prevalente, l’Autorità è orientata a introdurre meccanismi premianti per gli utenti che si dimostrino puntuali nei pagamenti.
- 3.2.2 Tali meccanismi prevedono che l’importo della garanzie possa essere posto, nei casi di utenti “virtuosi” pari al 50% rispetto al livello sopra indicato. Nel dettaglio, successivamente alla verifica semestrale sulla puntualità dei pagamenti, nei termini già attualmente previsti dal Codice, qualora l’utente risulti adempiente alle proprie obbligazioni di pagamento dei servizi di rete, l’importo della garanzia verrebbe ridotto ad un valore equivalente a 3 (tre) mesi di erogazione del servizio. Per contro nel caso di ritardo dei pagamenti, l’importo della garanzia verrebbe ristabilito al suo livello iniziale o rimanere tale.
- 3.2.3 Con l’introduzione di tale meccanismo, l’attuale previsione relativa alla maggiorazione dell’importo della garanzia verso livelli via via crescenti, in

⁸ Cfr 2.1.9 e 2.1.10.

caso di reiterati ritardi nel corso di 6 (sei) mesi, sarebbe superata.

3.3 Verifica della puntualità dei pagamenti

3.3.1 Alla luce dei benefici ottenibili dagli utenti connessi alla loro puntualità nei pagamenti⁹, nonché in ragione della conferma della possibilità di accesso e/o mantenimento del *rating* creditizio e della *parent company guarantee* – l’Autorità ritiene necessario rendere più stringente il meccanismo di monitoraggio della puntualità dei pagamenti effettuati dall’utente, prevedendo, in particolare, di ridurre il margine di tolleranza nella valutazione del requisito di “regolarità” (ai sensi dell’applicazione della condizione descritta al punto 2.1.8 terzo alinea).

3.3.2 Si intende quindi modificare la soglia che garantisce il rispetto del requisito di “regolarità dei pagamenti”:

- a) nel caso l’importo della garanzia prestata sia pari al livello minimo (3 mesi di erogazione del servizio), portandola da 0,05 a 0,04;
- b) nel caso l’importo della garanzia prestata sia pari livello massimo, tenendo conto del valore iniziale cui l’importo della garanzia potrà attestarsi in base a quanto indicato nel paragrafo 3.1 (6 mesi di erogazione del servizio), da 0,025 a 0,02.

S3 Osservazioni sulla determinazione e adeguamento delle garanzie prevalenti

- *Si condividono le percentuali soglia individuate al punto 3.1.3 ai fini dell’adeguamento periodico relativo alla verifica di capienza della garanzia prevalente?*
- *Si condivide il meccanismo premiante? In considerazione del dimezzamento della garanzia, si ritiene corretta la scelta di determinare l’importo della garanzia in modo non proporzionale all’entità dei ritardati pagamenti?*
- *Si ritiene che il margine di tolleranza applicato nella valutazione del requisito di “regolarità” sia stato correttamente determinato?*

4 Riforma della gestione delle garanzie inerenti gli oneri generali di sistema (garanzia complementare)

4.1 Garanzie “complementari”: forme ammesse

4.1.1 Considerata, così come in precedenza descritta, la natura diversa della obbligazione relativa al pagamento degli oneri generali sottostante alla garanzia e conseguentemente della natura che la garanzia stessa andrebbe ad

⁹ Dimezzamento dell’importo della garanzia, ai sensi di quanto evidenziato nel paragrafo 3.2.

assumere, in attuazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa, la stessa dovrebbe essere prestata solo in forma di fideiussione o deposito cauzionale.

- 4.1.2 In particolare, in tali casi, non dovendo più l'utente garantire una propria obbligazione di pagamento, la garanzia prestata assicura, in maniera tangibile, quanto riscosso con riferimento agli oneri generali dal medesimo utente. Ciò rende incoerenti in questo contesto le forme di garanzie "reputazionali" come il *rating* creditizio e la *parent company guarantee* in quanto il giudizio di merito creditizio del soggetto costituisce un elemento di valutazione della probabilità che il soggetto adotti condotte da "buon pagatore", ma non garantisce di per sé una copertura economica degli importi incassati in caso di insolvenza dell'utente.
- 4.1.3 Tuttavia, al fine di limitare l'onerosità del sistema di distinzione della garanzie per gli utenti che alla data di entrata in vigore della soluzione qui prospettata prestano garanzie sotto forma di *rating* creditizio e *parent company guarantee*, in deroga a quanto previsto al precedente punto, si prevede, congiuntamente all'introduzione di alcune nuove condizioni restrittive, di mantenere l'ammissibilità a tali forme di garanzia.

4.2 Gestione delle garanzie "complementari" per le forme tradizionali

- 4.2.1 L'orientamento dell'Autorità è di affidare all'impresa distributrice, nell'ambito delle verifiche trimestrali sulla capienza della garanzia versata già previste nel Codice, la consuntivazione dell'ammontare relativo agli oneri generali di sistema versati dai propri utenti del trasporto con riferimento alle fatture scadute nel trimestre precedente $t-1$ al fine della gestione delle garanzie.
- 4.2.2 In particolare si prevede che l'impresa distributrice, a seguito di tale consuntivazione, determini, per gli utenti con forme di garanzia tradizionale, l'ammontare della garanzia $Gar_{oneri,t}$ per il trimestre t .
- 4.2.3 Se l'utente ha versato un importo almeno pari al valore specifico in base al *targeting* fissato (di seguito: $OGtrgt$) la garanzia $Gar_{oneri,t}$ è determinata secondo la seguente formula:

$$Gar_{oneri,t} = Gar_{oneri} - [(Gar_{oneri} - \min Gar_{oneri}) * \alpha_t]$$

dove:

- Gar_{oneri} è il valore della garanzia, pari a 3 (tre) mesi di erogazione del servizio, con esclusivo riferimento agli oneri generali, ridotto di un valore pari al 5,6%;

- $minGar_{oneri}$ è l'importo minimo che la garanzia può raggiungere fissato pari alla stima di 1 (uno) mese di erogazione del servizio;
- α_t è un parametro percentuale determinato come segue:

$$\alpha_t = \frac{OGver_{t-1} - OGtrgt_{t-1}}{OGfatt_{t-1} - OGtrgt_{t-1}}$$

dove:

- $OGver_{t-1}$ sono gli oneri generali fatturati con scadenza nel trimestre $t-1$ e versati dall'utente all'impresa distributrice nel trimestre $t-1$;
- $OGfatt_{t-1}$ sono gli oneri generali fatturati dall'impresa distributrice all'utente con scadenza nel trimestre $t-1$;
- $OGtrgt_{t-1}$ è il valore specifico nel trimestre $t-1$ per l'utente degli oneri generali in base al *targeting* fissato.

4.2.4 Il meccanismo proposto consente un adeguamento in diminuzione o in aumento dell'importo $Gar_{oneri,t}$ in ciascun trimestre e fino al suo livello minimo di 1 (uno) mese in relazione agli importi incassati rispetto al valore $OGtrgt_{t-1}$ prefissato e a quelli rilevati nel trimestre precedente.

4.2.5 Se l'utente ha versato un importo inferiore al valore $OGtrgt_{t-1}$ l'impresa distributrice escute la garanzia prestata per un valore pari alla differenza il valore $OGtrgt_{t-1}$ e quanto versato dall'utente, immediatamente a valle dell'esito della verifica. In tal modo si superano (per le garanzie prestate a copertura degli oneri) le attuali tutele (sollecito e diffida ai pagamenti) previste attualmente dal Codice.

4.2.6 Inoltre, contestualmente all'escussione delle garanzie, l'impresa distributrice provvede a chiederne il reintegro fino al livello Gar_{oneri} . Peraltro nei casi in cui l'ammontare versato sia inferiore ad un intervallo compreso tra l'80% e l'85% di quanto fatturato dall'impresa distributrice con scadenza nel trimestre $t-1$, si intende altresì prevedere che l'utente non possa presentare nuove richieste di *switching* di punti di prelievo in relazione non solo all'impresa distributrice che ha avviato le attività di escussione e successiva richiesta di reintegrazione, ma anche alle altre imprese distributrici non direttamente coinvolte nel processo descritto, fino all'avvenuta integrazione della garanzia.

4.2.7 A seguito di escussione, anche parziale, l'utente provvede al reintegro entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta dell'impresa distributrice. Qualora l'utente non provveda al reintegro nei termini stabiliti, l'impresa distributrice, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, diffida per iscritto l'utente richiedendo l'adeguamento della garanzia entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora l'utente non vi provveda, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla

regolazione dell’Autorità in materia.

4.2.8 L’impresa distributrice, oltre alla verifica trimestrale dell’ammontare versato con riferimento agli oneri generali, effettua la verifica del requisito di puntualità dei pagamenti adottando i medesimi criteri previsti con riferimento alla garanzia prevalente. In caso di ritardati pagamenti l’importo $Gar_{oneri,t}$ sarà aggiornato a Gar_{oneri} .

4.3 Gestione delle garanzie “complementari” per le forme reputazionali

4.3.1 In esito alla consuntivazione dei versamenti del trimestre $t-1$ di cui al punto 4.2.1, qualora l’utente versi una quota di oneri generali inferiore allo specifico valore coerente col *targeting*, è orientamento dell’Autorità prevedere che l’impresa distributrice proceda a richiedere all’utente la prestazione di una garanzia in forma tradizionale con le modalità e le tempistiche previste per il reintegro di cui al punto 4.2.7.

4.3.2 L’utente può nuovamente accedere alla forme reputazionali di *rating* creditizio e *parent company guarantee* qualora superi positivamente la consuntivazione trimestrale per 4 volte consecutive.

S4 Osservazioni sulla gestione delle garanzie complementari

- *Si ritiene correttamente individuata la gestione della garanzia complementare?*
- *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche di cui al punto 4.2.7 per il reintegro della garanzia e per la prestazione delle forme tradizionali nei casi di cui al punto 4.3.1?*

5 Meccanismo di reintegrazione del gettito anticipato dalle imprese distributrici a copertura agli oneri generali di sistema

5.1 Criteri generali per la definizione del meccanismo di reintegrazione

5.1.1 In continuità con l’assetto regolatorio vigente, pur nel limite dell’obiettivo minimo di raccolta fissato per utente in coerenza al *targeting* previsto, l’Autorità intende prevedere che l’impresa distributrice versi gli oneri generali alla CSEA e al GSE anche con riferimento all’eventuale quota parte degli stessi oneri che non le sono stati versati dagli utenti.

5.1.2 Per tale quota parte, si intendono individuare opportuni meccanismi di reintegrazione del gettito relativo agli oneri generali non altrimenti recuperabili dalle imprese distributrici.

5.1.3 La determinazione dei crediti altrimenti non recuperabili da riconoscere a

un'impresa distributrice deve essere tuttavia effettuata considerando l'impatto complessivo sull'equilibrio economico e finanziario dell'impresa di distribuzione.

- 5.1.4 Inoltre, per quanto riguarda le modalità di recupero del credito, in analogia ai meccanismi di reintegrazione della morosità già previsti dalla regolazione, è orientamento dell'Autorità prevedere di istituire presso CSEA un conto per la copertura degli importi derivanti dall'applicazione del citato meccanismo e che tale conto venga alimentato attraverso una specifica componente di trasporto applicata a tutti i clienti finali.

5.2 Meccanismo di reintegrazione

- 5.2.1 Con riferimento alla quantificazione dei crediti altrimenti non recuperabili, l'Autorità ritiene opportuno:

- a) assicurare il riconoscimento degli importi da reintegrare a fronte di comportamenti efficienti nella gestione del credito da parte delle imprese distributrici;
- b) minimizzare il livello dell'onere complessivo a carico del sistema elettrico che ne deriva.

- 5.2.2 Pertanto, per accedere al meccanismo di reintegrazione l'impresa distributrice, con riferimento ai crediti non altrimenti recuperati, deve aver effettuato tutte le attività di minimizzazione dell'esposizione del proprio rischio creditizio e, conseguentemente, aver adempiuto nei termini stabiliti nel Codice alle azioni di sollecito e diffida dei pagamenti nonché a quelle funzionali al blocco dello *switching* previste nel Codice e all'effettiva risoluzione del contratto¹⁰.

- 5.2.3 Il livello riconosciuto dei crediti, come detto, va determinato secondo criteri che assicurino comportamenti efficienti da parte delle imprese distributrici volti a una minimizzazione delle problematiche della morosità complessiva (anche relativamente ai clienti finali). Pertanto si intende altresì stabilire che l'impresa distributrice, con riferimento agli utenti di cui è stato risolto il contratto, abbia:

- a) emesso le fatture del servizio di trasporto nei termini previsti dal Codice;
- b) eseguito le richieste di sospensione della fornitura (in relazione a punti di prelievo per i quali si sono venuti a determinare i crediti non altrimenti recuperabili) nei termini previsti TIMOE;
- c) effettuato una fatturazione che non riporti rilevanti anomalie in relazione ai dati di misura oggetto di fatturazione nel corso dell'anno di riconoscimento¹¹.

¹⁰ A meno di casi di mancata effettuazione della risoluzione del contratto di trasporto per cause indipendenti dalla condotta dell'impresa distributrice, quali, ad esempio, decreti ingiuntivi che ne inibiscano l'attuazione.

¹¹ Ovvero che gli importi fatturati si riferiscano a dati di misura effettivi per una percentuale almeno superiore al 75%.

- 5.2.4 In particolare quanto previsto per la lettera b) del punto 5.2.3 incentiverebbe ulteriormente le imprese distributrici, rispetto alle misure già previste dalla regolazione, nella sua attività di sospensione dei clienti morosi al fine di ridurre al minimo la generazione di crediti al sistema elettrico anche in assenza di consumi. Eventuali mancati pagamenti di corrispettivi per gli oneri generali di sistema per punti di prelievo non sospesi nonostante la richiesta dell'utente non andrebbero computati ai fini della valutazione dell'importo da reintegrare.
- 5.2.5 Al fine di minimizzare l'onere complessivo del meccanismo di reintegrazione, l'Autorità ritiene che le imprese distributrici interessate siano tenute a porre in essere attività dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto, anche attraverso azioni di recupero del credito in sede stragiudiziale e/o giudiziale oltre che eventuali accordi transattivi. Conseguentemente il credito ammissibile al reintegro è determinato al netto dei crediti recuperati con le suddette azioni, prevedendo altresì di riconoscere, nell'ambito del meccanismo, gli oneri sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

5.3 Quantificazione dell'ammontare di reintegrazione

- 5.3.1 La quantificazione dell'ammontare di reintegrazione discende direttamente dai criteri generali e dalle considerazioni precedentemente illustrate in ordine al meccanismo di reintegrazione.
- 5.3.2 Come sopra esposto, l'impresa distributtrice versa a CSEA e al GSE, nei termini previsti all'articolo 5 della deliberazione 268/15, per ciascun utente, il seguente ammontare di oneri:

$$\mathbf{\max\{oneri\ generali\ incassati; 90\%oneri\ generali\ fatturati\}}$$

- 5.3.3 Nell'ipotesi che il *targeting* sia fissato al 90% degli oneri generali fatturati, risulterebbero oggetto di copertura nell'ambito del meccanismo gli oneri non incassati che eccedono il 10% dei relativi importi fatturati.
- 5.3.4 Pertanto ciascuna impresa distributtrice che presenta istanza di reintegro, l'ammontare di reintegrazione dei crediti non altrimenti recuperabili R_u , risulta pari a:

$$R_u = \begin{cases} 0 & \text{se } \left(\frac{OGinc}{OGfatt}\right)_u \geq 90\% \\ O^{AMM}_u - 10\%OGfatt_u & \text{se } \left(\frac{OGinc}{OGfatt}\right)_u < 90\% \end{cases}$$

con:

90% valore assunto di *targeting*;

10% complemento al 100% per il valore di *targeting* assunto;

dove:

O^{AMM}_u è livello degli oneri ammessi, per l'utente u il cui contratto di trasporto è stato risolto, come di seguito indentificati;

$OGfatt_u$ sono gli oneri generali fatturati all'utente u il cui contratto di trasporto è stato risolto;

$OGinc_u$ sono gli oneri generali incassati dall'utente u il cui contratto di trasporto è stato risolto.

5.3.5 Gli oneri ammessi siano fissati pari a:

$$O^{AMM} = CNO + O^{CC} + O^{LEG}$$

5.3.6 Dove:

CNO è il credito non incassato, come di seguito definito;

O^{CC} consistono nella somma degli oneri sostenuti per:

- i. eventuali accordi di dilazione commerciale del pagamento delle fatture che prevedono l'intermediazione di un soggetto terzo, che rispettino i termini di pagamento del Codice secondo quanto previsto al punto 5.3 dell'Allegato C del Codice;
- ii. eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, conclusi successivamente la risoluzione del contratto di distribuzione con riferimento ai crediti oggetto del meccanismo, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato nell'ambito di tali accordi;

O^{LEG} sono gli oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute dall'impresa distributrice per le attività di recupero crediti a seguito della risoluzione del contratto di distribuzione.

5.3.7 A fini della determinazione dell'ammontare di reintegrazione, il CNO è calcolato:

a) considerando:

- tutte le fatture relative a utenti per i quali è avvenuta la risoluzione del contratto;
- gli interessi di mora fatturati;

b) al netto de:

- gli importi direttamente riscossi presso gli utenti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal medesimo utente;
- gli importi incassati da accordi transattivi sottoscritti successivamente la risoluzione del contratto;
- gli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa distributrice ha titolo a presentarne richiesta di rimborso o a effettuarne il versamento fino al momento dell'incasso o a non versarla

- a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale;
 - gli importi relativi alle fatture emesse della quota parte corrispondenti ai corrispettivi versati dagli utenti relativi a punti di prelievo per cui non è stata eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'impresa distributrice, nei casi in cui il mancato intervento da parte dell'impresa distributrice sia riconducibile a cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE;
- a) con la riduzione de:
- il 5% gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine ultimo ordinario previsto per la fatturazione di ciclo ai sensi del Codice (ovvero le fatture, emesse dopo il quarto giorno lavorativo successivo al 20 del mese, in relazione agli importi di competenza del mese precedente);
 - il 5% gli importi relativi a fatture emesse sulla base di dati di misura effettivi inferiori al 75% in relazione a punti di prelievo per i quali si sono venuti a determinare i crediti non altrimenti recuperabili.

5.4 Modalità di recupero degli oneri altrimenti non recuperabili

5.4.1 E' orientamento dell'Autorità prevedere che l'istanza di partecipazione al meccanismo possa essere formulata con riferimento a ciascun anno solare, limitatamente ai crediti inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento almeno da 6 (sei) mesi e in relazione a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione.

5.4.2 L'istanza di ammissione al meccanismo di reintegrazione dovrà essere formulata da ciascuna impresa distributrice interessata entro la fine di gennaio del secondo anno solare successivo cui la medesima istanza fa riferimento. Ai fini della determinazione degli importi da riconoscere, ciascuna impresa distributrice sarà tenuta a presentare le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere (se previsto, anche sotto forma di autocertificazione), nonché qualsiasi variazione delle stesse se intercorsa successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

5.4.3 CSEA procederà a:

- a) la valutazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo delle istanze di reintegrazione e dell'ammontare da riconoscere; successivamente alla determinazione di tale ammontare, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione, l'impresa distributrice interessata riceve l'eventuale restituzione da parte di CSEA;
- b) comunicare all'Autorità e alle imprese distributrici interessate gli importi e le valutazioni condotte per la loro determinazione entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione dell'istanza di ammissione,
- c) la gestione finanziaria del nuovo conto da istituire con riferimento al meccanismo di reintegrazione in parola.

S4 Osservazioni in merito al meccanismo di reintegrazione

- *Si condividono i criteri generali del meccanismo di reintegrazione? Si individuano modalità diverse da quelle rappresentate per il riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili? Motivare la risposta.*
- *Si intendono adeguate le tempistiche individuate per la presentazione delle istanze di ammissione?*
- *Le condizioni di accesso al meccanismo sono state correttamente individuate?*
- *Vi sono ulteriori elementi da prendere in considerazione per determinare l'ammontare di reintegrazione? Motivare la risposta.*
- *Per la determinazione del livello efficiente degli importi reintegrati, dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori elementi?*
- *Quali ulteriori azioni e/o attività potrebbero essere prese in considerazione ai fini della minimizzazione degli importi da reintegrare?*
- *Si condividono le modalità di recupero dei crediti non altrimenti recuperabile? Quali altri meccanismi potrebbero essere valutati?*

6 Analisi delle determinazioni della soluzione prospettata

6.1 Impatto sul dimensionamento delle garanzie

- 6.1.1 Di seguito si riporta sinteticamente l'impatto prodotto dagli orientamenti formulati in relazione al dimensionamento delle garanzie Gar_{rete} e $Gar_{oneri,t}$ volto a illustrare l'incidenza favorevole, in raffronto alla disciplina del Codice vigente, sull'impegno economico di ciascun utente del trasporto e che risulta ancora più significativa per gli utenti virtuosi.
- 6.1.2 In particolare, l'individuazione da parte dell'Autorità del *targeting* di raccolta di gettito per la copertura dei costi degli oneri generali nel *range* di cui al punto 2.2.5, in coerenza a quanto rappresentato al punto 2.2.9, si traduce in una maggiorazione sostanziale rispetto al valore di 4,9% dell'*unpaid ratio* massimo nazionale utilizzato in ambito della deliberazione 109/2017/R/eel per la stima dell'ammontare riscuotibile degli oneri dall'utente del trasporto. Peraltro è da osservare come tale *targeting* costituisca di fatto un obiettivo minimo nella riscossione dei crediti alla portata di qualsiasi utente efficiente.
- 6.1.3 In base alla disciplina vigente del Codice, in considerazione in particolare di quanto indicato al punto 2.1.4, assumendo una ripartizione della fattura di trasporto fra corrispettivi per i servizi di rete e corrispettivi per gli oneri

generali di sistema nell'ordine rispettivamente del 30% e del 70%, ne consegue come, nell'ipotesi di applicazione della distinzione¹² delle garanzie in “Garanzia prevalente” Gar_{rete} e “Garanzia complementare” $Gar_{oneri,t}$ così come illustrata nel presente documento, gli importi della garanzie che l'utente è tenuto a prestare sono pari a (dove: $x = importo\ derivante\ da\ stima\ di\ 1\ mese\ di\ erogazione\ del\ servizio$):

- per l'utente puntuale nei pagamenti:
 - a) $Gar_{rete} \rightarrow x * 30\% * 3\ mesi * (1 - 5,6\%);$
 - b) $Gar_{oneri,t} \rightarrow x * 70\% * 3\ mesi * (1 - 10,5\%)^{13};$
- per l'utente non puntuale nei pagamenti¹⁴:
 - a) $Gar_{rete} \rightarrow x * 30\% * 5\ mesi * (1 - 5,6\%);$
 - b) $Gar_{oneri,t} \rightarrow x * 70\% * 5\ mesi * (1 - 10,5\%).$

6.1.4 In base agli orientamenti prospettati nel presente documento per la consultazione, gli importi delle garanzie che l'utente è tenuto a prestare sono pari a:

- per l'utente puntuale nei pagamenti e adempiente al versamento del fatturato degli oneri generali:
 - a) $Gar_{rete} \rightarrow x * 30\% * 3\ mesi * (1 - 5,6\%);$
 - b) $Gar_{oneri,t} \rightarrow x * 70\% * 1\ mese;$
- per l'utente non puntuale nei pagamenti e adempiente al versamento dello specifico importo in base al *targeting* degli oneri generali:
 - a) $Gar_{rete} \rightarrow x * 30\% * 6\ mesi * (1 - 5,6\%);$
 - b) $Gar_{oneri,t} \rightarrow x * 70\% * 3\ mesi * (1 - 5,6\%).$

6.1.5 Ponendo $x = 10$ appare evidente, come riscontrabile dalla tabella che segue, che gli orientamenti definiti nel presente documento di consultazione delineano una riduzione degli importi delle garanzie. In particolare, rispetto a quanto attualmente previsto ai sensi del Codice:

- i. nei casi di utente che rispetti la puntualità dei pagamenti e sia adempiente al versamento del fatturato degli oneri generali per l'importo della garanzia complessiva ($Gar_{rete} + Gar_{oneri,t}$) da prestare, si determina una riduzione di oltre il 43%, ovvero con riferimento alla sola quota oneri $Gar_{oneri,t}$ di oltre il 62%;

¹² La distinzione fra le due garanzie è applicata qui solo per facilità di confronto con i risultati dell'elaborazione del meccanismo transitorio.

¹³ Le percentuali di riduzione corrispondono alle integrazioni al Codice disciplinate dalla deliberazione 109/2017/R/eel.

¹⁴ Gli importi costituiscono i massimi determinabili.

- ii. nei casi di utente che non rispetti la puntualità dei pagamenti, ma sia adempiente al versamento dello specifico importo in base al *targeting* degli oneri generali, la riduzione dell'ammontare della garanzia complessiva da prestare si configura nell'ordine del 19%, ovvero con riferimento alla sola quota oneri $Gar_{oneri,t}$ di oltre il 36%.

6.1.6 Anche con riferimento alla prassi di settore che precedentemente all'entrata in vigore del Codice¹⁵ prevedeva che l'importo della garanzia fosse dimensionato pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio¹⁶, l'importo della garanzia da prestare ai sensi della presente proposta, nei casi di utente che rispetti la puntualità dei pagamenti e sia adempiente al versamento del fatturato degli oneri generali, risulterebbe diminuito nell'ordine del 22,5%.

6.1.7 Preme sottolineare come gli orientamenti contenuti nel presente documento prevedano, in caso di perdurante difetto di puntualità nei pagamenti, che l'importo della garanzia, Gar_{rete} commisurato a 6 (sei) mesi di erogazione del servizio, assicuri la piena copertura dell'esposizione dell'impresa distributrice diversamente dalle disposizioni vigenti.

Disciplina per il calcolo	Requisiti	Gar_{rete}	$Gar_{oneri,t}$	GAR ($Gar_{rete} + Gar_{oneri,t}$) da prestare
Codice	<i>Puntuale nei pagamenti</i>	8,496	18,795	27,291
DCO	<i>Puntuale nei pagamenti + versamento fatturato degli oneri generali</i>	8,496	7,000	15,496
Codice	<i>Non puntuale nei pagamenti</i>	14,16	31,325	45,485
DCO	<i>Non puntuale nei pagamenti + versamento specifico importo in base al targeting degli oneri generali</i>	16,992	19,824	36,816

7 Tempi di applicazione e disposizioni transitorie

7.1 Determinazione e gestione della garanzia “prevalente” e della garanzia complementare e del meccanismo di reintegrazione

7.1.1 Tenuto conto delle tempistiche previste per la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel (31 dicembre 2017), l'applicazione delle disposizioni del provvedimento che seguirà la presente

¹⁵ 1 gennaio 2016.

¹⁶ Con $x = 10$, $GAR = 20$.

consultazione si ritiene che possa avvenire con riferimento all'1 gennaio 2018, con alcune disposizioni transitorie volte a anticipare gli effetti della riforma quanto prima possibile.

- 7.1.2 In particolare, la separazione delle garanzie in “prevalente” e “complementare”, e il conseguente dimensionamento, troverà applicazione con riferimento alle fatture con scadenza di pagamento a partire da tale data, nell’ambito della prima verifica trimestrale secondo i termini attualmente previsti nel Codice, ovvero ad aprile 2018.
- 7.1.3 In tale sede agli utenti che risultano non aver accesso alle forme di garanzia reputazionali sarà richiesto di prestare *ex novo* la garanzia “complementare” – sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o, ancora, deposito cauzionale ed eventualmente di adeguare l’importo della garanzia già prestata all’importo Gar_{rete} equivalente a 6 (sei) mesi di erogazione del servizio.
- 7.1.4 Nella medesima sessione, ai fini del dimensionamento della $Gar_{oneri,t}$ l’impresa distributrice verifica anche la puntualità dei pagamenti dell’utente, tenendo conto delle fatture con scadenza di pagamento nel medesimo trimestre e nel trimestre precedente secondo le medesime modalità attualmente indicate nel Codice.
- 7.1.5 E’ orientamento dell’Autorità prevedere, inoltre, che l’importo complessivo delle garanzie $Gar_{oneri,t}$ e Gar_{rete} , in esito, rispettivamente, alla richiesta di costituzione della prima o di adeguamento della seconda, non può comunque superare l’importo della garanzia che verrebbe prestato secondo quanto attualmente previsto dal Codice (3 mesi di erogazione del servizio tenendo conto dei corrispettivi di rete, delle ulteriori componenti, degli oneri generali e delle relative imposte).
- 7.1.6 L’importo delle garanzie sarà compiutamente rivisto nell’ambito della seconda verifica trimestrale dell’anno (luglio 2018).
- 7.1.7 Analogamente, nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, l’importo complessivo delle garanzie $Gar_{oneri,t}$ e Gar_{rete} sarà soggetto al medesimo vincolo di cui al precedente punto e potrà anch’esso essere compiutamente rivisto nell’ambito della seconda verifica trimestrale dell’anno (luglio 2018).
- 7.1.8 Per quanto riguarda il meccanismo di reintegrazione di cui al Capitolo 5, si intende prevederne una prima applicazione relativa ai crediti non altrimenti recuperabili attinenti gli oneri generali versati nell’anno 2017, con riferimento alle fatture emesse successivamente all’entrata in vigore della deliberazione 109/2017/R/eel.

7.2 Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dagli utenti del trasporto successivamente alla deliberazione 109/2017/R/eel

- 7.2.1 E' obiettivo dell'Autorità individuare opportuni meccanismi di reintegrazione dei crediti non altrimenti recuperabili attinenti gli oneri generali corrisposti dagli utenti alle imprese distributrici in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione 109/2017/R/eel e fino all'applicazione delle disposizioni proposte nel presente provvedimento.
- 7.2.2 A tal fine si intende adottare un meccanismo analogo, nelle modalità e nelle tempistiche, a quello previsto per le imprese distributrici e descritto al Capitolo 5. Si ritiene opportuno anticipare che tale meccanismo non potrà comunque prevedere un riconoscimento totale degli oneri generali non riscossi, potendo solo riferirsi a valorizzazioni standard di quanto non incassato secondo criteri di efficienza. A tal fine si intende prevedere che possano essere riconosciuti, anche in coerenza alle disposizioni riportate nella deliberazione 109/2017/R/eel, crediti non riscossi per un ammontare massimo equivalente all'*unpaid ratio* così come determinato nella citata delibera.
- 7.2.3 In relazione all'individuazione del perimetro dei crediti ammissibili, si prevede di considerare i crediti relativi a clienti finali:
- per i quali il venditore ha risolto il contratto per morosità ai sensi del TIMOE;
 - per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto di fornitura su richiesta del cliente finale (a seguito di una voltura o per via della disconnessione del punto di prelievo).

S6 Osservazioni in merito alle tempistiche di entrata in vigore

- *Si intravedono criticità relativamente ai tempi di entrata in vigore descritti? Se sì, motivare.*
- *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione della garanzia prevalente e della garanzia complementare in sede di prima attuazione?*
- *Si ritiene che il primo periodo di applicazione del meccanismo di reintegrazione sia stato correttamente individuato? Motivare la risposta in caso contrario?*
- *Si ritengono congrue le misure proposte alle per reintegrare gli oneri altrimenti non recuperabili descritte nel paragrafo 7.2?*